

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Moncalieri organizza il servizio di trasporto scolastico della scuola dell'infanzia, elementare e media inferiore, al fine di favorire nell'ambito del diritto allo studio, la frequenza scolastica degli alunni e la partecipazione degli stessi ad iniziative didattico culturali.

ART. 2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato tenendo conto che a ciascun plesso corrisponde una zona di riferimento.

Il servizio è attivato per le scuole dell'infanzia. Per le scuole elementari e medie è attivato nel caso in cui non esista un servizio pubblico di linea idoneo.

I percorsi sono stabiliti dall'Ufficio Trasporti ogni anno in base alle domande pervenute, agli orari delle Istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse finanziarie. Nel caso di un numero esiguo di utenti, il Comune si riserva di trovare soluzioni alternative.

Il servizio è gestito mediante appalto a ditte specializzate.

ART. 3 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Hanno diritto di usufruire del servizio gli alunni della scuola dell'infanzia statale e delle scuole dell'obbligo pubbliche, residenti nel Comune di Moncalieri, purché iscritti alla scuola di riferimento, e sempre che la distanza abitazione-scuola, misurata lungo strade percorribili a piedi, sia superiore rispettivamente a:

- metri 500 per le scuole dell'infanzia ed elementari
- metri 1.500 per le scuole medie inferiori.

Le distanze suddette devono considerarsi indicative nel senso che l'Amministrazione valuterà l'opportunità di attivare o meno il servizio anche sulla base di altri elementi relativi alla tipologia delle strade percorribili.

Hanno altresì diritto di usufruire delle linee attivate gli alunni delle scuole dell'infanzia private e delle scuole elementari e medie inferiori parificate purché rispondano agli stessi criteri previsti per la scuola pubblica.

ART. 4
ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio di accompagnamento è garantito solo per gli alunni delle scuole dell'infanzia.

ART. 5
RICHIESTA DEL SERVIZIO

I familiari degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda alla scuola di competenza unitamente alla domanda di iscrizione alla scuola ed entro i termini previsti per l'iscrizione stessa. Gli stampati su cui formulare la domanda saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale e forniti alle scuole.

Le domande presentate dopo i termini suddetti saranno accolte solo a condizione che non comportino variazioni del percorso o attivazione di nuove linee.

ART. 6
CONTRIBUZIONI: TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tariffe del servizio scuolabus e le modalità di pagamento sono determinate con il gestore del servizio.

Nessuna quota sarà dovuta dagli alunni il cui nucleo familiare risulti usufruire dell'assistenza economica da parte dei Servizi socio-assistenziali o sia in possesso dei requisiti per ottenerla.

ART. 7
ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito del "diritto allo studio" e nell'intento di agevolare la piena partecipazione degli alunni alle attività didattico-culturali e sportive promosse dall'Ente stesso, integra il normale servizio di trasporto scolastico, con servizi accessori che deciderà periodicamente di assicurare, riguardanti il trasporto degli studenti ad impianti sportivi cittadini o ad attività didattico-culturali.

ART. 8
DANNI

In caso di comportamento che metta a rischio l'incolumità dei trasportati o dei mezzi, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri, il

Responsabile del servizio può, nei casi di particolare gravità, con provvedimento motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione dell'alunno dal servizio.

ART. 9
SICUREZZA.

Prioritaria nel servizio di trasporto scolastico dovrà essere la garanzia della sicurezza degli utenti.

A tal fine il comune si impegna al controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza da parte del gestore del servizio.

Approvazione

- **IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 74 DEL 17/07/2003 entra in vigore il 11/09 2003 dopo 15 gg. dalla ripubblicazione all' Albo Pretorio.**